

## **IL DL N. 124 DEL 2023: POLITICHE DI COESIONE, RILANCIO DELL'ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO E IMMIGRAZIONE**

Il 7 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il **decreto-legge n. 124 del 2023** che introduce “disposizioni urgenti in materia di **politiche di coesione, rilancio dell'economia del Mezzogiorno e immigrazione**”. L'obiettivo dichiarato del decreto – che tra le altre cose prevede in particolare l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona economica speciale denominata “Zes unica”, che comprenderà i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – è quello di introdurre specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Sud Italia, con l'obiettivo di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita dimensionale del sistema produttivo.

In realtà, come ha sottolineato nel suo intervento in Aula il [deputato del PD-IDP Piero De Luca](#), questo Governo “per l'ennesima volta tradisce gravemente le premesse indicate nel titolo stesso del provvedimento”. Un provvedimento che “in realtà si rivela anti-Sud”. Un **decreto “anti-Mezzogiorno”** che, sempre per seguire le parole di De Luca, è “l'ennesimo atto ostile nei confronti di questo pezzo importante del Paese”.

D'altra parte, in questi mesi il Governo non ha fatto altro che varare **provvedimenti** che **sul Mezzogiorno** stanno avendo **effetti negativi**: dal taglio del **Reddito di cittadinanza**, al mancato rifinanziamento del **Fondo affitti**, al taglio al **Fondo per le disabilità**. Tutte misure che pesano soprattutto sulle famiglie con minori risorse economiche, e si sa bene che il reddito pro capite nel Sud Italia è più basso di quello di altre aree del Paese e le aree di marginalità e di fragilità sono maggiori. Per non parlare dei **progetti persi del PNRR**, molti dei quali riguardanti in particolar modo il Mezzogiorno.

Con questo decreto, come ha osservato intervenendo in Aula il [deputato del PD-IDP Anthony Emanuele Barbagallo](#), “arriva la **stretta su aree interne e Fondo di sviluppo e coesione**, e un perentorio **colpo di spugna alle ZES**”, perché “salta completamente la territorializzazione degli interventi”.

Le ZES, “per come introdotte nella scorsa legislatura, garantivano l'ammissibilità della fiscalità di vantaggio e, quindi, del credito d'imposta anche per i piccoli e medi interventi, in una serie di aree specificamente individuate a seguito di una procedura partecipata con il diretto coinvolgimento di Regioni e di enti locali”. Ora, ha continuato sempre Barbagallo, “con l'ennesimo tandem decreto-legge/fiducia, il Governo cancella tutto per imporre un **modello centralistico e assolutamente discrezionale**: centralistico perché viene prevista **una sola ZES per tutto il**

**Mezzogiorno**, con sole 84 unità tra dirigenti ed esperti per gestire tutta la selezione degli interventi e la relativa attribuzione delle risorse, con una procedura di assegnazione delle risorse che dura sostanzialmente 60 giorni, compreso il termine per l'autorizzazione ambientale e per la dichiarazione di pubblica utilità”.

Così come un altro **aspetto fortemente negativo** è rappresentato dal fatto che saranno **ammissibili soltanto gli interventi superiori ai 200 mila euro**, facendo saltare completamente quella accessibilità diffusa degli investimenti per le piccole e medie imprese, compresi il settore dell'artigianato e del commercio, che era stata una caratteristica precipua delle ZES.

Insomma, la Zes unica, riprendendo alcune parole della [dichiarazione di voto sulla fiducia deputato del PD-IDP Ubaldo Pagano](#) è “un **trionfo di neocentralismo**”, “una **scatola vuota**, completamente **priva di copertura finanziaria** e con una dotazione di personale assolutamente insufficiente per garantire il funzionamento delle agevolazioni previste”.

Rispetto al **Fondo sviluppo e coesione**, poi, vengono assestati colpi pesanti al Mezzogiorno, a cominciare dal **venir meno della certezza della distribuzione dell'80 per cento del Fondo al Sud**. Come ha messo in evidenza ancora [Piero De Luca](#), questo accade con la previsione di “un cronoprogramma che ipotizza un definanziamento delle risorse non utilizzate, anche se i ritardi non sono imputabili all'amministrazione che ha avuto le risorse, anche se sono imputabili semmai ad altre amministrazioni, ipotizzando un possibile definanziamento senza sapere cosa succede alle risorse” e distribuendole “ad altre aree del Paese, violando il rispetto di quel principio sacrosanto indicato, peraltro, nella legge di ripartizione territoriale: 80 per cento al Sud e 20 per cento al Nord”. In Commissione, un **nostro emendamento** specifico al riguardo, mirante a chiedere di garantire con assoluta certezza che queste risorse rispettassero la ripartizione territoriale prevista dalla legge, è stato **rigettato**.

Altro **taglio grave** è quello per le **aree interne**: vengono eliminati 725 milioni per infrastrutture sociali e infrastrutture di comunità. In sostanza, le risorse per la tutela dei minori, per la tutela degli anziani e delle fasce più deboli nelle aree più fragili del nostro Paese.

Questo decreto, oltre a non affrontare davvero nessuna delle importanti questioni che riguardano il Sud, contiene anche due **articoli assolutamente inaccettabili**, sui quali si è soffermato in Aula il [deputato del PD-IDP Toni Ricciardi](#). Si tratta di quelli, **in materia di immigrazione**, che non solo aumentano fino a diciotto mesi la possibilità di trattenere in un Cpr chi fugge da guerra e povertà, ma che definisce addirittura tali strutture quali siti per la difesa e la sicurezza nazionale.

Detto che per tutte queste ragioni il **Gruppo del Pd-Idp** ha espresso il suo **voto contrario** ad un provvedimento che, come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto finale il deputato del PD-IDP Marco Sarracino](#) “purtroppo conferma il nostro giudizio nei confronti di una destra che inspiegabilmente continua ancora una volta a prendersela con il Sud”, ecco le **principali misure** in esso contenute.

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” [AC 1416](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alla V Commissione Bilancio.*

## **CAPO I - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI COESIONE**

### **IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE (ART. 1, CO. 1-3)**

Si introducono, anche con modifiche in sede referente, disposizioni volte a modificare l’attuale disciplina relativa alle modalità di **programmazione** e di **utilizzo** delle **risorse** del **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)** stanziato per il ciclo 2021-2027. In particolare, si ridefiniscono i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell’**“Accordo per la coesione”**, in sostituzione dei “Piani di sviluppo e coesione”, ai fini dell’attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo. Si introduce poi la possibilità di **finanziare** gli interventi e le linee d’azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome, **anche con altre risorse** disponibili, come i **fondi strutturali europei** e le risorse destinate ad **interventi complementari**.

### **CONVENZIONI CON INVITALIA S.P.A. (ART. 1, CO. 4)**

Si autorizza il **Dipartimento per le Politiche di coesione** ad avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa **INVITALIA S.p.A.**, mediante apposite **convenzioni**, per assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione.

### **ESCLUSIONE DELIBERA CIPESS PER VARIARE LA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO NEL BILANCIO DI UNA REGIONE PER I PROGRAMMI FESR E FSE+ (ART. 1, CO. 5)**

Si modifica la disciplina che consente alle **Regioni** di **utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione** al fine di **ridurre la quota percentuale a carico del proprio bilancio** del cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE+ (Fondo sociale europeo) della programmazione 2021-2027. In particolare, viene **soppresso** il riferimento alla **necessità di una preventiva deliberazione del CIPESS** (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per autorizzare la Regione a beneficiare dell’utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027 per tale finalità, quando questo avvenga nell’ambito degli accordi previsti dall’art. 1, co. 178, lett. d), della legge n. 178 del 2020.

## PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO A VALERE SULLA DISPONIBILITÀ DEL FONDO FSC 2021-2027 (ART. 2)

Si interviene, con delle modifiche introdotte in sede referente, sulla disciplina della procedura attraverso la quale il **CIPESS** trasferisce le **risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027**, ai fini della realizzazione dei nuovi **Accordi per la coesione**, alle Amministrazioni centrali o regionali o delle Province autonome assegnatarie di tali risorse. Si disciplina anche la **procedura di monitoraggio** del rispetto, da parte delle Amministrazioni assegnatarie, del **cronoprogramma degli interventi** definito nell'Accordo per la coesione, nonché degli obblighi in materia di **alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio** e di presentazione al Dipartimento per la coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Si stabiliscono, infine, le **conseguenze della mancata ottemperanza delle Amministrazioni assegnatarie** a questi obblighi di alimentazione del Sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale sull'erogazione delle risorse FSC e sul defianziamento degli interventi e delle linee di azione previsti dagli Accordi per la coesione.

## PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA, DALLA PROGRAMMAZIONE COMPLEMENTARE E DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE (ART. 3)

Si dettano disposizioni volte a garantire, all'interno dei **bilanci delle singole Regioni**, l'**evidenza contabile** delle **risorse europee e nazionali** relative alle **politiche di coesione**, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.

## SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO DELL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE (ART. 4)

Si dispone che le **Amministrazioni titolari di risorse** nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscano nel **sistema informatico ReGiS** (predisposto per la **gestione dei progetti PNRR**) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con tali risorse, con l'inserimento dei **codici CUP** (Codice Unico di Progetto) e **CIG** (Codice Identificativo Gara). In attesa della piena operatività del Dipartimento per le Politiche di coesione all'interno del sistema ReGiS, le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi saranno comunicate alle Amministrazioni titolari. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali e del monitoraggio dei progetti si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema ReGiS. L'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti.

## PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE (ART. 5)

Si dispone la **pubblicazione** sul **portale OpenCoesione** dei **documenti di programmazione** delle **risorse nazionali per la coesione** e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.

## CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO (ART. 6)

Anche con modifiche introdotte in sede referente, si interviene sulla disciplina dei **Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)**, con due disposizioni volte: ad ammettere la **stipulazione** dei CIS per la realizzazione di **interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione** di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui **poteri sostitutivi del Governo** in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi e non più solo a quelli infrastrutturali.

## CUMULABILITÀ TRA CERTIFICATI BIANCHI E ALTRI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (ART. 6, CO. 2-BIS)

Si consente, in relazione agli **interventi di efficienza energetica**, la **cumulabilità degli incentivi** riconosciuti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo, del PNRR o del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, **con i certificati bianchi**, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50%.

## CAPO II – STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

### STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE (ART. 7)

Si prevede, con modifiche introdotte in sede referente, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una **Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne**, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. La Cabina di regia approva il **“Piano strategico nazionale delle aree interne” (PSNAI)**, che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche – con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari – cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziare e disponibili allo scopo. Alla Cabina compete anche il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. All'**attuazione degli interventi** individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne si provvede mediante la sottoscrizione di **accordi di programma-quadro**.

### INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA (ART. 8)

Per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa causata dall'eccezionale **afflusso migratorio** si prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un **piano di interventi strategici**, da approvare con delibera del CIPESS, con cui saranno assegnate al **Comune di Lampedusa e Linosa** risorse nel limite complessivo di 45 milioni

di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Si introducono anche specifiche disposizioni per la **realizzazione** dei **punti di crisi “hotspot”** e dei **centri governativi di prima accoglienza**, anche con semplificazioni delle valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica. Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti.

### **STRUTTURE STRATEGICHE PER L'AREA CENTRO SUD MERIDIONALE DELLA SICILIA (ART. 8-BIS)**

Con una disposizione introdotta in sede referente, si prevede la realizzazione dell'**aeroporto di Agrigento** come opera infrastrutturale per promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico della provincia e di tutta l'**area Centro Sud Meridionale della Sicilia**.

### **CAPO III – ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO – ZES UNICA ISTITUZIONE DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO – ZES UNICA (ART. 9)**

Si istituisce, dal 1° gennaio 2024, la **Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica**, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

### **ORGANIZZAZIONE DELLA ZES UNICA (ART. 10)**

Si interviene, anche con modifiche introdotte in sede referente, sull'**organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno**, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una **Cabina di regia ZES**, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e di una **Struttura di missione per la ZES**, e anche definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.

### **PIANO STRATEGICO DELLA ZES UNICA (ART. 11)**

Anche con modifiche in sede referente, si disciplinano i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del **Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno**. In particolare, si stabilisce la **durata triennale** del Piano e gli si attribuisce il **compito di definire**, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la **politica di sviluppo della ZES unica**. A questo scopo, si prevede che il Piano individui, anche in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica – compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, in base a quanto previsto da una modifica approvata durante l'esame referente – e le modalità di attuazione degli interventi.

## ZONA FRANCA DOGANALE DELLA ZES UNICA (ART. 11, CO. 3-BIS)

Come stabilito in sede referente, si consente che **nella ZES unica** siano **istituite**, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico, **zone franche doganali** intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.

## PORTALE WEB DELLA ZES UNICA (ART. 12)

Per favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica è istituito, presso la Struttura di missione ZES, il **portale web della ZES unica**, al quale viene assegnato il compito primario di fornire tutte le informazioni sui **benefici riconosciuti alle imprese** nel quadro della ZES unica, garantendo l'accessibilità degli utenti allo sportello unico digitale ZES disciplinato dall'articolo che segue.

## SPORTELLO UNICO DIGITALE ZES – S.U.D. ZES (ART. 13)

Si dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello **Sportello Unico Digitale ZES** – denominato S.U.D. ZES – per le **attività produttive** nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica.

## PROCEDIMENTO UNICO (ART. 14)

Si prevede che i **progetti** riguardanti le attività economiche e all'insediamento di **attività industriali, produttive ed economiche** all'interno della **ZES unica**, siano soggetti ad **autorizzazione unica**, purché relativi – precisa il testo come precisato in sede referente – a settori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

## AUTORIZZAZIONE UNICA (ART. 15)

Si stabilisce tra le altre cose, anche con modifiche introdotte in sede referente, che coloro i quali intendono **avviare attività economiche** o **insediare attività industriali, produttive e logistiche** all'interno della ZES, devono presentare **istanza allo Sportello unico**, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni.

## CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA (ART. 16)

Si introduce, per il 2024, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'**acquisizione di beni strumentali** destinati a **strutture produttive** nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**.

## IN MATERIA DI INVESTIMENTI (ART. 17)

Si introducono alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di **investimenti strategici** con particolare riguardo agli **interventi infrastrutturali** e per la **sicurezza del settore idrico**. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due piani sopracitati.

## INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA DI TRENTO (ART. 17, CO. 5-BIS)

In sede referente si sono introdotte modifiche al co. 694 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti inquinati di Interesse Nazionale (SIN) 2ex SLOI ed ex Carbochimica e interessate dalla realizzazione della **circonvallazione ferroviaria di Trento**, al fine di **ampliare i territori** a cui si applica la disposizione e **gli interventi da realizzare**.

## CAPO IV – RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

### ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE E PER L'INTEGRAZIONE CON IL PNRR (ART. 18)

Viene **elevato il limite massimo del compenso annuo** attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del **Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)**, organismo del Dipartimento per le Politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Inoltre si consente ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

### RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI TERRITORIALI DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA E DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE (ART. 19, CO. 1-9)

A decorrere dal 2024, si autorizzano le regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, le Città metropolitane, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni appartenenti a tali regioni, ad **assumere**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, **personale non dirigenziale** nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, 71 delle quali unità riservate al Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



## PROCEDURE SELETTIVE PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA (ART. 19, CO. 9-BIS)

Come stabilito in sede referente, si autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire **procedure selettive** per l'**assunzione di personale**, fino a 266 unità, a **tempo determinato** della durata di **diciotto mesi**, e a **tempo parziale** di **diciotto ore settimanali**, al fine di rafforzare la **capacità amministrativa** delle regioni italiane comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza": **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**.

## CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO

### IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (ART. 20)

Si estende **da 6 a 18 mesi** il **limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR)** degli **stranieri in attesa di espulsione**. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori **proroghe**, fino al massimo di **altri 12 mesi**, possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.

### PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO (ART. 21)

Si aggiungono all'elenco delle **opere di difesa e sicurezza nazionale** di cui al Codice dell'ordinamento militare, i **punti di crisi "hotspot"** e i **centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio**. Si prevede che con Dpcm sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti.

## CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### MODIFICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE SULLE ZES CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 (ART. 22, CO. 1)

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, **si adegua dal 1° gennaio 2024** la **normativa vigente sulle ZES** attraverso l'abrogazione degli artt. 4 e 5-*bis* e modifiche all'art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLE ZES CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 E RIFINANZIAMENTO DEL FISPE (ART. 22, CO. 2-5)

Sempre in conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, si stabiliscono le **disposizioni transitorie**, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle **istanze per l'avvio delle attività nelle ZES** (comma 2) e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei

Commissari straordinari delle attuali ZES. Introdotte inoltre disposizioni transitorie per fruire delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. Si destinano infine le maggiori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni all'incremento del **Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE** per le annualità 2025 e successive.

#### **VARIAZIONI DI BILANCIO (ART. 22, CO. 6)**

Si autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio** per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo n. 18 del 2023, del decreto-legge n. 20 del 2023 (legge n. 50 del 2023) e del decreto-legge n. 75 del 2023.